

REGOLAMENTO (CE) N. 3414/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1993

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa della comparsa della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine, in tale Stato membro, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3336/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 3088/93 ha evidenziato la necessità di precisare il peso medio degli animali ammissibili, nonché di prevedere alcune norme di proporzionalità per la concessione dell'aiuto in caso di mancato rispetto del peso medio; che è necessario che tali disposizioni si applichino con la stessa decorrenza delle misure eccezionali di sostegno del mercato, onde garantire un equo trattamento di tutti i produttori;

considerando che le zone in cui sono applicate le misure eccezionali di sostegno del mercato sono stabilite nell'allegato I della decisione 93/566/CE della Commissione⁽⁵⁾; che tale allegato è modificato regolarmente; che è pertanto opportuno utilizzarlo ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 3088/93;

considerando che è necessario adattare l'aiuto concesso all'atto della consegna degli animali per tener conto dell'attuale situazione del mercato, in particolare dell'aumento del prezzo di mercato a partire dal 29 novembre 1993;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino i termini « di peso superiore » sono sostituiti dai termini « di peso pari o superiore ».

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60.

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Possono essere consegnati esclusivamente i suini, i suinetti giovani e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato I della decisione 93/566/CE, purché il giorno della consegna degli animali siano ancora applicabili, in tali zone, le disposizioni veterinarie previste dall'articolo 1, paragrafo 1 della stessa decisione. »

3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

** Articolo 4*

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissato, franco azienda, a 110 ECU/100 kg, peso morto, per i suini vivi.

2. L'aiuto per la consegna di suinetti è fissato a 28 ECU per capo; l'aiuto per la consegna dei suinetti giovani è fissato a 22,5 ECU per capo.

3. All'aiuto per i suini vivi si applica il coefficiente 0,83. »

4. È inserito il seguente articolo:

** Articolo 4 bis*

Se il peso medio per partita è

— inferiore a 110 kg, ma superiore a 106 kg per i suini vivi,

— inferiore a 25 kg, ma superiore a 24 kg per i suinetti,

— inferiore a 8 kg, ma superiore a 7,6 kg per i suinetti giovani.

l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è ridotto del 15 %. »

5. L'allegato è soppresso.

Articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 novembre 1993; tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 4, si applicano a partire dal 29 ottobre 1993.